

TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI

-SEZIONE LAVORO-

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

per: **PROIA MARISA** (CF: PROMRS59H67E091P), nata a Gorga (RM) il 27.06.1959, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Magnani (CF: MGNGLC72E13H501I - Fax. 06/88932890 - P.E.C.: gianluca.magnani@oav.legalmail.it) del Foro di Velletri, come da procura in allegato al presente atto ai sensi dell'art. 83, III° comma c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001 e con quest'ultimo elett.te dom.ta presso il suo Studio legale sito in Via Virgilio 12 ad Albano Laziale (RM);

- *ricorrente* -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del ministro *pro-tempore* elett.te dom.to presso la sede di viale Trastevere, n. 76/A a Roma, rappresentato e difeso dall'*Avvocatura Generale dello Stato* con sede in via dei Portoghesi 12 a Roma;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – AMBITO TERRITORIALE DI ROMA (C.F. 97248840585), in persona del direttore generale o altro legale rappresentante *pro-tempore*, elett.te dom.to presso la sede di Via Frangipane 41 a Roma, rappresentato e difeso dall'*Avvocatura Generale dello Stato* con sede in via dei Portoghesi 12 a Roma;

- *resistenti* -

oggetto: impugnativa illegittima esclusione della ricorrente dal Concorso per titoli, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali di Roma per l'a.s. 2024/2025, indetto con D.D.G. USR Lazio prot. n. 774 del 09.05.2024 per il personale A.T.A. - profilo professionale di *Collaboratore scolastico*
impugnativa illegittima esclusione della ricorrente dalle graduatorie di istituto III Fascia ATA;

IN FATTO

1. Proia Marisa è una *Collaboratrice scolastica* a tempo determinato nella Scuola statale (Area A del personale scolastico ATA) (v. doc.);
2. per i motivi che si riferiranno appresso, la ricorrente non sta attualmente lavorando e la sua ultima sede di servizio è stata, in ordine di tempo, l'Istituto Comprensivo *Anzio I°*, dove ella ha prestato servizio, nel suddetto profilo ATA, sino allo scorso giugno 2024 (cfr. doc. 5A e doc. 5B.);
3. i fatti di causa hanno ad oggetto:
 - la sua illegittima esclusione dal Concorso per titoli finalizzato all'aggiornamento e integrazione delle ***graduatorie permanenti provinciali 24 mesi ATA*** valide per l'a.s. 2024/2025, indetto con D.D.G. USR Lazio prot. n. 774 del 09.05.2024 per il personale A.T.A. - profilo professionale di *Collaboratore*



scolastico, disposta con provvedimento USR Lazio – AT Roma prot. 27502 del 17.07.2024 per asserita insussistenza del requisito di anzianità di servizio nel profilo (v. in doc. 7);

- in ogni caso, la sua illegittima esclusione dalle graduatorie di istituto ATA;

4. mette conto anzitutto precisare che ogni anno, a livello regionale, viene bandito un concorso per soli titoli finalizzato all'aggiornamento e integrazione delle graduatorie provinciali 24 mesi ATA di cui all'art. 554 d.lgs 297/1994 per ciascun profilo ATA (per l'a.s. 2024/2025, nel Lazio, il concorso indetto per *Collaboratori scolastici* con il cit. D.D.G. USR Lazio prot. n. 774 del 09.05.2024);
5. le suddette graduatorie provinciali ATA sono quelle nelle quali risulta inserito il personale con almeno 24 mesi di servizio maturati nel profilo, ai fini del possibile scorrimento per assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato su posti annuali oppure sino al 30 giugno (v. ordinanza ministeriale n. 21/2009 in doc. 6);
6. per accedere alle suddette graduatorie bastano, appunto, 24 mesi di servizio nel medesimo profilo (23 mesi e 16 giorni anche non continuativi); le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni; l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero (cfr. art.1 del bando in doc. 7A e d.m. 89/2024 in doc. 8);
7. la suddetta anzianità si ottiene accumulando supplenze tramite utile scorrimento delle distinte e meno importanti graduatorie di istituto III^ Fascia ATA delle scuole prescelte in domanda e/o tramite servizi (di ruolo e non di ruolo) prestati (sino al 2000) nelle scuole statali alle formali dipendenze degli Enti Locali, tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. (v. art. 1 bando);
8. si precisa infine che all'inserimento nella graduatoria provinciale 24 mesi ATA corrisponde la facoltà di chiedere ed ottenere l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto ATA;
9. orbene, la ricorrente ha iniziato a lavorare alle dirette dipendenze del Ministero dell'Istruzione convenuto, in qualità di *Collaboratrice scolastica*, a decorrere dall'anno 2020, mediante scorrimento delle cit. graduatorie di istituto III^ fascia ATA (v. in doc. 5);
10. prima di allora, tuttavia, ella aveva già lavorato in alcune scuole statali del litorale laziale, alle formali dipendenze del Comune di Anzio, dal 1996 al 1999, per complessivi 190 giorni, con mansioni di operaia pulitrice (v. in doc. 4);
11. segnatamente, ella ha prestato servizio come *Collaboratrice scolastica*, in quegli anni, nei seguenti periodi:
 - a.s. 1995/1996: dal 18.03.1996 al 25.03.1996 (8 gg) presso l'Istituto Comprensivo Anzio I°;
 - a.s. 1996/1997: dal 09.05.1996 al 20.05.1996 (12 gg) presso l'Istituto Comprensivo Anzio I°;
 - a.s. 1996/1997: dal 11.11.1996 al 21.11.1996 (11 gg) presso l'Istituto Comprensivo Anzio I°;
 - a.s. 1996/1997: dal 04.02.1997 al 17.02.1997 (14 gg) presso l'Istituto Comprensivo Anzio I°;
 - a.s. 1996/1997: dal 19.05.1997 al 29.05.1997 (11 gg) presso l'Istituto Comprensivo Anzio I°;
 - a.s. 1997/1998: dal 06.10.1997 al 16.10.1997 (11 gg) presso l'Istituto Comprensivo Anzio III°;
 - a.s. 1997/1998: dal 19.11.1997 al 01.12.1997 (13 gg) presso l'Istituto Comprensivo Anzio III°;
 - a.s. 1997/1998: dal 05.12.1997 al 18.12.1997 (14 gg) presso l'Istituto Comprensivo Anzio III°;



a.s. 1997/1998: dal 20.01.1998 al 30.01.1998 (11 gg) presso l'Istituto Comprensivo Anzio III°;
a.s. 1997/1998: dal 01.04.1998 al 16.04.1998 (16 gg) presso l'Istituto Comprensivo Anzio III°;
a.s. 1998/1999: dal 01.10.1998 al 14.10.1998 (14 gg) presso l'Istituto Comprensivo Anzio II°;
a.s. 1998/1999: dal 29.10.1998 al 10.11.1998 (13 gg) presso l'Istituto Comprensivo Anzio II°;
a.s. 1998/1999: dal 16.12.1998 al 22.12.1998 (7 gg) presso l'Istituto Comprensivo Anzio II°;
a.s. 1998/1999: dal 19.01.1999 al 29.01.1999 (11 gg) presso l'Istituto Comprensivo Anzio V°;
a.s. 1998/1999: dal 02.02.1999 al 12.02.1999 (11 gg) presso l'Istituto Comprensivo Anzio V°;
a.s. 1998/1999: dal 21.04.1999 al 03.05.1999 (13 gg) presso l'Istituto Comprensivo Anzio V°;
per un totale di 190 gg, pari a 6 mesi e 10 gg. (v. doc. 4A)

12. testimoniano tali risalenti servizi non soltanto le inequivocabili timbrature e firme sul suo libretto di lavoro, ma anche la certificazione degli stessi risalente al 2016, in cui il Comune di Anzio attesta anche l'avvenuto versamento dei relativi contributi previdenziali (v. doc. 4B);

13. come premesso, la Sig.ra Proia ha poi ripreso a lavorare nelle scuole statali dall'autunno del 2020 e da allora ha svolto i seguenti ulteriori servizi:

a.s. 2020/2021: dal 21.10.2020 al 23.10.2020 (3 gg) presso il Circolo Didattico di Nettuno;
a.s. 2020/2021: dal 28.10.2020 al 27.11.2020 (1 mm) presso l'Istituto Comprensivo Anzio IV°;
a.s. 2020/2021: dal 02.12.2020 al 04.12.2020 (3 gg) presso l'Istituto Comprensivo Nettuno I°;
a.s. 2020/2021: dal 11.11.2020 al 11.11.2020 (1 gg) presso l'Istituto Comprensivo Nettuno I°;
a.s. 2020/2021: dal 11.12.2020 al 11.12.2020 (1 gg) presso l'Istituto Comprensivo Nettuno I°;
a.s. 2020/2021: dal 14.12.2020 al 14.12.2020 (1 gg) presso l'Istituto Comprensivo Nettuno I°;
a.s. 2020/2021: dal 16.12.2020 al 08.06.2021 (5 mm e 24 gg) presso l'Istituto Comprensivo Anzio III°;
a.s. 2021/2022: dal 11.10.2021 al 27.10.2021 (17 gg) presso l'Istituto Comprensivo Anzio III°;
a.s. 2021/2022: dal 11.10.2021 al 27.10.2021 (17 gg) presso l'Istituto Comprensivo Anzio III°;
a.s. 2021/2022: dal 28.10.2021 al 12.11.2021 (16 gg) presso l'Istituto Superiore *Apicio – Colonna Gatti*;
a.s. 2021/2022: dal 17.11.2021 al 19.11.2021 (3 gg) presso l'Istituto Comprensivo Nettuno I°;
a.s. 2021/2022: dal 21.11.2021 al 21.11.2021 (1 gg) presso l'Istituto Comprensivo Nettuno I°;
a.s. 2021/2022: dal 24.11.2021 al 25.11.2021 (2 gg) presso l'Istituto Comprensivo Anzio II°;
a.s. 2021/2022: dal 29.11.2021 al 29.11.2021 (1 gg) presso l'Istituto Comprensivo Nettuno I°;
a.s. 2021/2022: dal 30.11.2021 al 22.12.2021 (23 gg) presso l'Istituto Comprensivo Anzio III°;
a.s. 2021/2022: dal 11.01.2022 al 14.01.2022 (4 gg) presso l'Istituto Comprensivo Anzio III°;
a.s. 2021/2022: dal 17.01.2022 al 20.01.2022 (4 gg) presso l'Istituto Comprensivo Anzio III°;
a.s. 2021/2022: dal 24.01.2022 al 18.03.2022 (1 mm e 23 gg) presso l'Istituto Comprensivo Anzio I°;
a.s. 2021/2022: dal 21.03.2022 al 20.05.2022 (2 mm) presso l'Istituto Comprensivo Anzio III°;
a.s. 2021/2022: dal 24.05.2022 al 27.05.2022 (4 gg) presso l'Istituto Comprensivo Anzio III°;
a.s. 2021/2022: dal 31.05.2022 al 01.06.2022 (2 gg) presso l'Istituto Comprensivo Anzio III°;
a.s. 2021/2022: dal 03.06.2022 al 03.06.2022 (1 gg) presso l'Istituto Comprensivo Anzio III°;
a.s. 2021/2022: dal 06.06.2022 al 07.06.2022 (2 gg) presso l'Istituto Comprensivo Anzio III°;



a.s. 2022/2023: dal 27.01.2023 al 27.01.2023 (1 gg) presso l'Istituto Comprensivo Anzio IV°;
a.s. 2022/2023: dal 30.01.2023 al 30.01.2023 (1 gg) presso l'Istituto Comprensivo Anzio IV°;
a.s. 2022/2023: dal 09.02.2023 al 09.02.2023 (1 gg) presso l'Istituto Comprensivo Nettuno I°;
a.s. 2022/2023: dal 15.02.2023 al 15.02.2023 (1 gg) presso l'Istituto Comprensivo Nettuno I°;
a.s. 2022/2023: dal 16.02.2023 al 16.02.2023 (1 gg) presso l'Istituto Comprensivo Nettuno IV°;
a.s. 2022/2023: dal 17.02.2023 al 17.02.2023 (1 gg) presso l'Istituto Comprensivo Nettuno I°;
a.s. 2022/2023: dal 23.02.2023 al 23.02.2023 (1 gg) presso l'Istituto Comprensivo Anzio IV°;
a.s. 2022/2023: dal 24.02.2023 al 24.02.2023 (1 gg) presso il Circolo Didattico Nettuno;
a.s. 2022/2023: dal 27.02.2023 al 27.02.2023 (1 gg) presso il Circolo Didattico Nettuno;
a.s. 2022/2023: dal 09.03.2023 al 10.03.2023 (2 gg) presso l'Istituto Comprensivo Anzio IV°;
a.s. 2022/2023: dal 15.03.2023 al 20.03.2023 (6 gg) presso l'Istituto Comprensivo Anzio III°;
a.s. 2022/2023: dal 21.03.2023 al 24.03.2023 (4 gg) presso il Circolo Didattico Nettuno;
a.s. 2022/2023: dal 27.03.2023 al 27.03.2023 (1 gg) presso l'Istituto Comprensivo Anzio III°;
a.s. 2022/2023: dal 31.03.2023 al 31.03.2023 (1 gg) presso il Circolo Didattico Nettuno;
a.s. 2022/2023: dal 14.04.2023 al 14.04.2023 (1 gg) presso l'Istituto Comprensivo Nettuno IV°;
a.s. 2022/2023: dal 24.04.2023 al 24.04.2023 (1 gg) presso l'Istituto Comprensivo Anzio III°;
a.s. 2022/2023: dal 27.04.2023 al 28.04.2023 (2 gg) presso l'Istituto Comprensivo Nettuno I°;
a.s. 2022/2023: dal 09.05.2023 al 10.05.2023 (2 gg) presso l'Istituto Comprensivo Nettuno I°;
a.s. 2022/2023: dal 11.05.2023 al 16.05.2023 (6 gg) presso il Circolo Didattico Nettuno;
a.s. 2022/2023: dal 17.05.2023 al 19.05.2023 (3 gg) presso l'Istituto Comprensivo Anzio III°;
a.s. 2022/2023: dal 23.05.2023 al 30.06.2023 (1 mm e 8 gg) presso l'Istituto Tecnico *E. Loi* di Nettuno;
a.s. 2023/2024: dal 13.10.2023 al 13.10.2023 (1 gg) presso l'Istituto Comprensivo Anzio IV°;
a.s. 2023/2024: dal 17.10.2023 al 20.10.2023 (4 gg) presso l'Istituto Comprensivo Nettuno I°;
a.s. 2023/2024: dal 24.10.2023 al 24.10.2023 (1 gg) presso il Circolo Didattico Nettuno;
a.s. 2023/2024: dal 26.10.2023 al 31.10.2023 (6 gg) presso il Circolo Didattico Nettuno;
a.s. 2023/2024: dal 06.11.2023 al 06.11.2023 (1 gg) presso il Circolo Didattico Nettuno;
a.s. 2023/2024: dal 14.11.2023 al 14.11.2023 (1 gg) presso il Circolo Didattico Nettuno;
a.s. 2023/2024: dal 15.11.2023 al 15.11.2023 (1 gg) presso il Circolo Didattico Nettuno;
a.s. 2023/2024: dal 27.11.2023 al 29.11.2023 (3 gg) presso il Circolo Didattico Nettuno;
a.s. 2023/2024: dal 30.11.2023 al 01.12.2023 (2 gg) presso l'Istituto Comprensivo Anzio IV°;
a.s. 2023/2024: dal 04.12.2023 al 07.12.2023 (4 gg) presso l'Istituto Comprensivo Anzio IV°;
a.s. 2023/2024: dal 11.12.2023 al 24.12.2023 (14 gg) presso il Liceo *Chris Cappell College* di Anzio;
a.s. 2023/2024: dal 08.01.2024 al 02.06.2024 (4 mm e 26 gg) presso l'Istituto Comprensivo Anzio II°;
per un totale di 22 mesi e 23 gg (v. in doc. 5 e 21);

14. confidando nella possibilità di far valere tutti i suddetti servizi (complessivamente di gran lunga superiori ai 24 mesi richiesti dalla procedura), la Sig.ra Proia, lo scorso 28 maggio 2024, ha presentato domanda *on line* di inserimento nella graduatoria permanente 24 mesi ATA di Roma valida per l'a.s. 2024/2025,



nella speranza di poter così finalmente ottenere un incarico annuale o fino al 30 giugno 2025 (v. domanda in doc. 9);

15. in data 1° luglio 2024, l'istante, a mente dell'art. 5 del bando, ha poi presentato anche domanda telematica per l'inserimento nelle corrispondenti graduatorie di istituto I^ Fascia a.s. 2024/2025 delle seguenti scuole:

| CODICE PROGRESSIVO | CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA | DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | RMIC8C4003 | I.C. ANZIO IV |
| 2 | RMIC8C500V | I.C. ANZIO I |
| 3 | RMIC8C600P | IC ANZIO V |
| 4 | RMIC8C700E | I.C. ANZIO III |
| 5 | RMIC8DF009 | I.C. ANZIO II |
| 6 | RMIS12200T | I.I.S. APICIO - COLONNA GATTI |
| 7 | RMPS160002 | INNOCENZO XII |
| 8 | RMIC8D000A | IC NETTUNO I |
| 9 | RMIC8D1006 | IC NETTUNO II |
| 10 | RMIC8D2002 | IC NETTUNO III |
| 11 | RMIC8D300T | ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO IV |
| 12 | RMTF19000X | LUIGI TRAFELLI |
| 13 | RMTD48000N | EMANUELA LOI |
| 14 | RMPC41000C | CHRIS CAPPELL COLLEGE |
| 15 | RMIC8C800A | IC ARDEA III |
| 16 | RMIC8C9006 | IC ARDEA I |
| 17 | RMIC8DA006 | IC ARDEA II |

(v. domanda in doc. 10);

16. a tale ultima scelta è corrisposta quella, del tutto coerente, di non reinscrivere nelle graduatorie d'istituto III^ Fascia ATA;
17. come premesso, tuttavia, la ricorrente è stata esclusa dal concorso per titoli *de quo* con provvedimento USR Lazio – AT Roma prot. 27502 del 17.07.2024 per asserita insussistenza del requisito di anzianità di servizio nel profilo pari ad almeno 24 mesi (v. doc.12);
18. le graduatorie provvisorie del 30 luglio 2024 hanno poi confermato la sua esclusione non risultandovi ella inserita (v. graduatorie in doc. 13);
19. in data 1° agosto 2024, la ricorrente, a quella data ancora ignara degli specifici motivi della sua esclusione, ha presentato reclamo avverso la sua esclusione dalla suddetta graduatoria, a mente dell'art. 11 del bando di concorso (v. doc. 14);
20. nei giorni successivi, sulla scorta delle motivazioni trapelate in via ufficiosa dall'USR Lazio – AT Roma, l'istante ha fatto degli approfondimenti sulla sua posizione assicurativa e previdenziale, scoprendo che buona parte dei servizi di Collaboratrice scolastica svolti alle formali dipendenze del Comune di Anzio dal 1996 al 1999 non risultavano sul suo estratto contributivo; tutto questo nonostante la certezza dei servizi ed addirittura una risalente sua RVPA (*richiesta variazione posizione assicurativa*) finalizzata a



mettere ordine nella sua storia lavorativa tra pubblico e privato (cfr. RVPA in doc. 19 ed estratto contributivo in doc. 20);

21. nonostante tale irregolarità (non certo dipendente da lei), la ricorrente ha comunque constatato che anche computando i soli servizi risultanti coperti da contribuzione alla data della sua esclusione, ella poteva in ogni caso far valere una anzianità di servizio superiore ai 24 mesi e dunque i requisiti per partecipare alla procedura *de qua*;
22. infatti, aggiungendo ai 22 mesi e 23 gg di servizio alle dirette dipendenze del convenuto MIM, i 30 giorni già risultanti in estate da prospetto INPS (i.e. *VISUALIZZAZIONE SINTETICA DEI PERIODI DI SERVIZIO, FIGURATIVI E RICONOSCIUTI - Dati al 22/08/2024*) si raggiunge in ogni caso la suddetta soglia dei 24 mesi (*recte*, 23 mesi e 16 giorni) (cfr. doc. 4, 5 e 21);
23. a nulla sono valsi tuttavia gli innumerevoli interPELLI rivolti all'Amministrazione scolastica convenuta affinché rivedesse l'impugnata decisione assunta nei suoi confronti; con la pubblicazione della graduatoria definitiva 24 mesi ATA di Roma del 22.08.2024 è stata infatti confermata la sua esclusione (v. doc. 15);
24. la Sig.ra Proia si è quindi attivata per far sì che i contributi previdenziali relativi ai servizi svolti dal 1996 al 1999 venissero inseriti a sistema così da risultare dal suo estratto contributivo e si è per l'effetto prodotta in uno sforzo enorme nelle settimane successive, tanto con il Comune di Anzio quanto con l'INPS, affinché ciò avvenisse il prima possibile;
25. in una frenetica lotta contro il tempo, l'istante si è infatti attivata proficuamente affinché l'INPS provvedesse con immediatezza alla sua regolarizzazione contributiva per gli anni 1996- 1997-1998-1999, così da sanare il danno arrecatole (v. doc.);
26. una volta ottenuta dal suddetto Ente la pretesa regolarizzazione previdenziale, l'odierna ricorrente, con PEC del 3.10.2024, ne ha dato conto e dimostrazione all'Amministrazione convenuta, chiedendo, per l'effetto, di essere reintegrata nelle vigenti graduatorie provinciali 24 mesi ATA, con conseguente richiesta di assegnazione di incarico in suo favore laddove avente diritto per punteggio (v. in doc. 22);
27. l'Amministrazione convenuta, tuttavia, non ha mai dato alcun riscontro neppure a tale ultima sua preghiera;
28. tale ultima iniziativa della lavoratrice, peraltro, non era neppure dovuta e questo non soltanto per quanto riferito in precedenza (v. precedenti capp. 21 e 22) circa la sussistenza del requisito di anzianità anche a prescindere dal computo dei servizi dal 1996 al 1999 (pur certificati) non risultanti dal suo iniziale estratto conto previdenziale di inizio estate, ma anche perché laddove il bando prescrive l'assolvimento dell'onere contributivo ai fini del computo stesso lo fa' ai soli fini del punteggio e con ed esclusivo riferimento ai servizi svolti nel settore privato (scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute, scuole elementari parificate e in scuole paritarie) (v. *note alle Tabelle di valutazione* – punto 4: “[...] *Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito d'accesso.*”) (v. in diritto);



29. dunque, in presenza di una puntuale allegazione in domanda come quella resa dalla Sig.ra Proia circa i periodi di servizio nelle scuole statali dal 1996 al 1999 alle dirette dipendenze del Comune di Anzio ed a mente del doverose riesame della sua posizione implicitamente derivante dalla stessa previsione – contenuta nel bando - di un termine ad hoc per reclamare (art. 11), la condotta ed il conseguente provvedimento assunto dall'Amministrazione convenuta nei confronti della odierna ricorrente appare manifestamente illegittimo, ingiusto ed altamente lesivo della posizione economica e professionale di quest'ultima;
30. si consideri, d'altronde, che, allo stato, l'istante, per i motivi anzidetti, risulta esclusa anche dalle stesse graduatorie di istituto ATA – III Fascia, con conseguente assoluta impossibilità di lavorare (v. in diritto);
31. infatti, confidando nel suo inserimento nelle cit. graduatorie 24 mesi ATA a decorrere dal corrente a.s. 2024/2025, l'istante ha attivato la procedura prevista dall'art. 5 del bando venendo per l'effetto cancellata dalle graduatorie di istituto III Fascia ATA in cui risultava sino a quel momento inserita (cfr. bando in doc. 7° e domanda di inserimento in grad. istituto I^ fascia in doc. 10);
32. orbene, l'avvenuta esclusione della Sig.ra Proia dal concorso per titoli di cui al D.D.G. USR Lazio prot. n. 774 del 09.05.2024 per il personale A.T.A avrebbe quantomeno dovuto indurre l'Amministrazione convenuta a ricollocare la ricorrente nella III^ fascia delle graduatorie di istituto ATA, ma così non è stato;
33. il risultato è che ella, ad oggi, è completamente bloccata: non può lavorare e dunque né guadagnarsi uno stipendio né acquisire ulteriore punteggio in graduatoria (v. in diritto);
34. la ricorrente è vedova e vive da sola ad Anzio (RM); da settembre us ella sopravvive con la sola pensione di reversibilità del marito, pari ad € 600,00 mensili, da cui ogni mese deve defalcare circa 300,00 euro per pagare il mutuo di casa (cfr. doc. 23, 24, 25, 26, 27 e 28);
35. come premesso, l'istante vive sola e non ha parenti in grado di sostenerla economicamente (cfr. doc.);
36. in mancanza di un provvedimento autoritativo d'urgenza di Codesto Ill.mo Tribunale, la Sig.ra Proia si ritroverebbe certamente senza un lavoro quantomeno per l'intero a.s. 2024/2025, dunque, senza proventi sufficienti al suo sostentamento quotidiano; ella infatti, sin dal 2020, si mantiene unicamente con i proventi derivanti dalla esigua pensione di reversibilità del defunto marito e dagli incarichi a tempo determinato nella Scuola statale svolti in qualità di Collaboratrice scolastica (v. doc. 27);
37. si consideri, oltretutto, che la ricorrente non ha particolari risparmi su cui poter fare affidamento per mantenersi nelle more di una eventuale decisione di merito;
38. ella d'altronde non possiede neppure i requisiti per accedere ad un trattamento pensionistico (né anagrafici né contributivi) ed oltretutto ha una età che non agevola di certo la ricerca di altra occupazione (65 anni);
39. annullandosi la sua illegittima esclusione dalle graduatorie provinciali 24 mesi ATA di Roma per l'a.s. 2024/2025, ella avrebbe invece la quasi certezza di lavorare, tenuto conto di quanto allegato (v. cap. 11) e dimostrato (v. stampa servizi estratta dal SIDI in doc. 5A) circa la sistematica assegnazione di incarichi a termine nella Scuola statale sin dal 2020;
40. fermo quanto sopra e con salvezza dei diritti al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali



eventualmente subiti nelle more del presente giudizio, il presente ricorso ha ad oggetto:

- l'accertamento del diritto della ricorrente di partecipare al Concorso per titoli, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali di Roma per l'a.s. 2024/2025, indetto con D.D.G. USR Lazio prot. n. 774 del 09.05.2024 per il personale A.T.A. - profilo professionale di *Collaboratore scolastico*;
 - il conseguente accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nella vigente graduatoria permanente provinciale di Roma 24 mesi ATA – Collaboratori scolastici in posizione corrispondente al punteggio spettante in base ai titoli di accesso, culturali e di servizio maturati alla data del 30 giugno 2024;
 - la conseguente condanna dell'Amministrazione scolastica all'immediato reinserimento della ricorrente nella suddetta graduatoria provinciale ATA di Roma in posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante;
 - la conseguente condanna dell'Amministrazione scolastica all'immediato reinserimento della ricorrente nella I^ fascia delle graduatorie di istituto delle scuole prescelte in domanda lo scorso luglio 2024 in posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante;
 - la conseguente condanna dell'Amministrazione a consentire la partecipazione della ricorrente alle fasi di reclutamento a tempo determinato per l'a.s. 2024/2025 mediante scorrimento della suddetta graduatoria provinciale 24 mesi ATA di Roma per *Collaboratori scolastici, in condizione di parità con gli altri aspiranti e nel rispetto delle precedenze derivanti dal punteggio effettivamente vantato nonché dalle preferenze espresse sulle scuole*;
 - la conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta ad assegnarle un posto di Collaboratrice scolastica nella provincia di Roma annuale o sino al 30 giugno 2025, tenuto conto del punteggio a lei spettante nella graduatoria provinciale 24 mesi ATA di Roma valida per l'a.s. 2024/2025;
 - IN SUBORDINE, la condanna dell'Amministrazione scolastica all'immediato reinserimento della ricorrente nella III^ fascia delle graduatorie di istituto delle scuole prescelte in domanda lo scorso luglio 2024 in posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante;
41. a fine agosto us sono state completate le operazioni di immissione in ruolo nell'a.s. 2024/2025 del personale ATA inserito nelle vigenti graduatorie provinciali 24 mesi ATA mentre, sin da metà settembre us, sono in via di svolgimento a Roma, le procedure di reclutamento a tempo determinato della suddetta categoria di personale (v. doc. 16 e 17);
42. si ha valido motivo di ritenere che, ad oggi (data deposito ricorso), non esistano controinteressati nell'ambito del presente giudizio; per mero tuziorismo difensivo si evidenzia, in ogni caso, che l'odierna ricorrente non è nelle condizioni di individuarli e/o citarli in giudizio atteso che, come ben noto, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, per propalate ragioni di Privacy, non pubblica mai i dati anagrafici completi e/o indirizzi di residenza del personale inserito nelle graduatoria provinciale 24 mesi ATA e nelle collegate graduatorie d'istituto ATA (cfr. doc.);



IN DIRITTO

1. PRELIMINARMENTE: SULLA GIURISDIZIONE

Nel caso di specie, sussiste la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro, atteso che la ricorrente lamenta la violazione di un suo diritto all'utile inserimento nelle graduatorie provinciali 24 mesi ATA ed allo scorrimento delle stesse ai fini assunzionali, tenuto conto delle disposizioni di legge vigenti.

Orbene, delineati i contorni della presente causa, risulta pacifica la giurisdizione dell'Ago come peraltro ribadito, anche di recente, dal Tribunale di Roma, che, con sentenza n. 2823/2019 conforme a numerosi precedenti della stessa Cassazione, ha ribadito quanto segue: *".... Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo; Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario"*.

Come premesso, siffatta pronuncia si cala nel solco di numerosi precedenti giurisprudenziali di legittimità (v. ex multis, Cassazione - Sezioni Unite ordinanza n. 21196 del 13 settembre 2017, ordinanza n. 25972 del 16/12/2016; ordinanza n. 25840/2016).

2. NEL MERITO

2.1. riferimenti normativi

Le graduatorie provinciali 24 mesi ATA sono previste dall'art. art. 554 d.lgs 297/1994 (Accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale), in base al quale:

- 1. Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la quale indicherà, fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione.*
- 2. Ai predetti concorsi è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. È consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando.*
- 3. Il personale A.T.A. non di ruolo, che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la qualifica immediatamente inferiore.*



4. *Ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni.*

[...] omissis

7. *le graduatorie relative ai concorsi di cui al comma 1 hanno carattere permanente e sono integrate a seguito di ciascuno dei successivi concorsi. A tal fine coloro che presentano la domanda per la prima volta sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo riportato e i concorrenti già compresi in graduatoria, ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi titoli, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso.*”

Con ordinanza ministeriale n. 21/2009 sono state poi disciplinate le disposizioni di dettaglio per la indizione dei concorsi in parola.

Fermo quanto sopra, il bando di concorso del Lazio per *Collaboratori scolastici* a.s. 2024/2025, costituito dal D.D.G. USR Lazio n. 774/24, stabilisce quanto segue (nei limiti di stretto interesse):

Art. 1, commi 1 e 2: “**1.1** *Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:*

a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato statale della scuola nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;

b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre non perde la qualifica di personale ATA a tempo determinato della scuola statale, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale" se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

1.2 *Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:*

a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero)



prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1);

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. 420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R. 588/85) (1);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con rapporto d'impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempre che detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M.23.7.1999, n. 184 - art.6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio su indicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000;

omissis.

[...]"

le seguenti note all'art. 1:

(1) Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o della normativa contrattuale. Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 12 richiamato dall'art. 19, comma 14 del CCNL 2006/09 (congedi parentali).

(2) I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando:

- come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;

- in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;

- come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg;

Non è pertanto ammissibile un computo basato sull'espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.

I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.

Art. 5, commi 5.2 e 5.3: *"I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per*



le assunzioni a tempo indeterminato (compresi i candidati inseriti a pieno titolo a seguito del positivo scioglimento della eventuale riserva) sono cancellati dalla graduatoria provinciale ad esaurimento o dagli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo professionale e dalle graduatorie di 2° o 3° fascia di circolo e di istituto in cui siano eventualmente inseriti fatto salvo l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto della medesima provincia, se richiesto ai sensi dei successivi commi del presente articolo.

I candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze temporanee, della medesima provincia. A tal fine, potranno successivamente inviare, tramite istanze on-line il modello di domanda (modello G) di scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche. Tutti gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del Decreto legislativo 297 del 16/4/1994"

Art.11, comma 1: *"Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarata l'inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene disposta l'esclusione dal medesimo (precedente art. 8) è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo termine, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso errori materiali."*

Art. 13: *"Ai fini del presente bando, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale A.T.A. (D.P.R. 588/85) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (D.P.R. 420/74) è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.*

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art. 604 del Decreto legislativo 297/94)."

le seguenti note alla tabella di valutazione

Punto 4: *"Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà. Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito d'accesso."*

Punto 7: *"Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego con gli Enti Locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 – comma 2 – lett. c) del presente Bando."*



2.2. motivi di doglianza: violazione di legge e del bando di concorso; violazione degli artt. 3, 33, 34 57 e 97 Cost.; eccesso di potere; violazione del principio del soccorso istruttorio; violazione del principio di trasparenza e buon andamento della PA; violazione del principio del legittimo affidamento

Per i motivi già in parte riepilogati in premessa, si evince con chiarezza l'illegittimità della condotta di controparte e, segnatamente, del provvedimento di esclusione della ricorrente dal Concorso per titoli, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali di Roma per l'a.s. 2024/2025, indetto con D.D.G. USR Lazio prot. n. 774 del 09.05.2024 per il personale A.T.A. - profilo professionale di *Collaboratore scolastico*.

I° motivo

In disparte il pasticcio tra INPS e Comune di Anzio sul mancato accredito di contributi risalenti al periodo dal 1996 al 1999, la ricorrente figurava comunque, già in estate, pienamente in regola coi requisiti di servizio richiesti dal bando. Infatti, aggiungendo ai 22 mesi e 23 gg di servizio alle dirette dipendenze del convenuto MIM (v. doc. 5A) , i 30 giorni già risultanti in estate da prospetto INPS (i.e. *VISUALIZZAZIONE SINTETICA DEI PERIODI DI SERVIZIO, FIGURATIVI E RICONOSCIUTI - Dati al 22/08/2024* in doc. 21) si raggiunge in ogni caso la soglia dei 24 mesi (*recte*, 23 mesi e 16 giorni) che dà diritto di essere ammessi alla procedura. Del tutto illegittimo ed inspiegabile appare, dunque, l'impugnato provvedimento dell'Amministrazione convenuta a partire da questo primo profilo, risultando disattesi in primis tanto il *divieto di disparità di trattamento tra dipendenti pubblici* quanto il *principio meritocratico* di selezione dei migliori nella PA ed i principi fondamentali di accesso al lavoro pubblico e del pubblico concorso (v. *infra*).

*

II° motivo

Non si comprende per quale motivo l'Amministrazione abbia disconosciuto i servizi svolti alle formali dipendenze del Comune di Anzio dal 1996 al 1999, visto e considerato che:

- quello per cui ha lavorato la ricorrente in quel periodo è pur sempre un Ente locale (...);
- quello svolto in quel periodo dalla ricorrente è pur sempre un servizio reso in qualità di Collaboratrice scolastica per la stessa Amministrazione convenuta che oggi cavilla sulla prova del suo effettivo svolgimento (!);
- i servizi svolti alle formali dipendenze del Comune di Anzio sono stati autodichiarati dalla ricorrente con modalità conformi a quanto stabilito dal bando e risultano tutti debitamente certificati dal suddetto Ente;
- la copertura previdenziale dei servizi svolti dalla ricorrente alle dipendenze del suddetto Ente non costituiva requisito indefettibile per la stessa partecipazione della prima alla procedura de qua; le uniche disposizioni del bando aventi ad oggetto tale aspetto (punto 4 delle note alla tabella di valutazione) riguardano i servizi (asseritamente) svolti presso alcune specifiche tipologie di scuole



private e non certo presso Enti pubblici... (v. sopra e infra);

- in ogni caso la ricorrente si è fatta parte diligente contribuendo a sistemare il “pasticcio” creato da INPS e Comune di Anzio ed oggi, estratto contributivo alla mano, vi è piena prova della contribuzione relativa a quelli risalenti servizi svolti nelle scuole statali tra il 1996 ed il 1999;

Appare dunque evidentemente illogico, ingiusto e comunque erroneo il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura selettiva de qua, anche sotto tale distinto profilo, stante l’elusione delle pur chiare disposizioni di legge e del bando nonché la manifesta illogicità nell’*agere* amministrativo.

*

III° motivo

A tutto voler concedere – non è questo il caso – sull’indispensabile assolvimento della prestazione contributiva da parte del Comune di Anzio ai fini della valutabilità del servizio svolto dalla ricorrente, risulta in ogni caso evidente l’intervenuta violazione dei principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. da parte dell’Amministrazione scolastica convenuta.

E’ infatti arcinoto che l’assolvimento della prestazione contributiva rispetto al servizio dichiarato in domanda è una cartina al tornasole che risponde all’esigenza di contrastare il fenomeno dei servizi fittizi dichiarati in domanda – magari con il concorso di terzi compiacenti risultanti quali datori di lavoro - al solo fine di assicurarsi maggior punteggio per titoli nelle prove selettive e dunque indebiti vantaggi sul piano delle chance occupazionali.

Con la verifica sui versamenti contributivi tale rischio viene azzerato ma va da se che un conto è pretendere la regolarità contributiva rispetto a servizi svolti a beneficio di soggetti privati (i.e. scuole private paritarie, parificate, pareggiate ecc.) ed altra cosa è escludere qualcuno con alle spalle del servizio certificato nelle stesse scuole statali – sia pur alle dipendenze di Enti locali - senza neppure dargli la possibilità di chiarire la propria posizione rispetto a rilevate incongruenze sulla contribuzione (come appunto nel caso della ricorrente).

Il tutto, senza dimenticare che le iniziali irregolarità contributive (poi sanate) non erano certo addebitabili alla ricorrente, cui neppure può validamente imputarsi la colpa di non aver debitamente vigilato sulla sua posizione assicurativa: costei risulta infatti aver chiesto una RVPA nel 2021 e più di questo non poteva certo fare!

Quando non bastasse, nessun dettaglio è stato fornito alla ricorrente circa i motivi specifici del mancato raggiungimento dei 24 mesi, di guisa che la Sig.ra Proia, ancora oggi, non è ufficialmente a conoscenza degli specifici motivi della sua esclusione dalla procedura.

Ecco perché la complessiva condotta dell’Amministrazione convenuta - che neppure ha risposto al reclamo della lavoratrice quantunque tenuta a riconsiderare la sua posizione nell’apposita finestra temporale prevista dal bando di concorso - viola palesemente i principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., disattende le disposizioni dello stesso bando, tradisce il principio di buon andamento della PA (Art. 97 Cost. e legge 241/90) e viola i principi fondamentali di accesso al lavoro pubblico e del pubblico concorso, contraddistinguendosi anche per un evidente *eccesso di potere* sotto i profili della *manifesta ingiustizia* e



della *manifesta illogicità*;

*

IV° Motivo

Nel caso in esame si assume violato anche il *legittimo affidamento* della ricorrente all'invocato inserimento nella graduatoria permanente provinciale ATA di Roma – Collaboratori scolastici per l'a.s. 2024/2025.

La ricorrente ha inoltrato nei termini previsti dal bando la sua domanda di inserimento nella suddetta graduatoria, fornendo tutte le informazioni ed i dati richiesti.

Lo ha fatto nel legittimo affidamento che i servizi a tempo determinato da lei svolti alle formali dipendenze del Comune di Anzio presso scuole statali nell'intervallo dal 1996 al 1999 fossero validi ai fini giuridici e dunque anche ai fini del computo dei 24 mesi individuati dalla legge e dal bando come soglia di ingresso nelle suddette graduatorie provinciali.

Orbene, con la sua inspiegabile condotta l'USR Lazio – AT Roma ha disatteso il principio del legittimo affidamento negando anche ogni interlocuzione con la parte sulla questione di cui è causa.

La giurisprudenza costituzionale ha da molto tempo consolidato l'orientamento per cui il diritto costituzionale al legittimo affidamento - scaturente come corollario dal principio di "*ragionevolezza*" dell'art. 3 Cost. e per la verità collocato dalla stessa giurisprudenza comunitaria tra i principi "*comuni alle costituzioni degli stati membri*" dell'Unione europea - come diritto alla conservazione di certezze giuridiche acquisite, anche dinanzi al sopraggiungere di normative "*le quali trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti*", è un diritto autonomo e a sé stante, in quanto direttamente e distintamente posto a presidio dello "*stato di diritto*", rispetto ai singoli diritti, anche di rango costituzionale, per cui l'affidamento medesimo sia, volta a volta, da applicare e da proteggere. Nell'ordinamento italiano, il principio dell'affidamento ha assunto rilievo attraverso l'ampia elaborazione della giurisprudenza comunitaria, a cui ora fa espresso rinvio, facendole assumere una vera e propria valenza precettiva, l'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ove si afferma espressamente che "*l'attività amministrativa (...) è retta (...) dai principi dell'ordinamento comunitario*", fra i quali va sicuramente considerato quello dell'affidamento, frutto, appunto, di una copiosa elaborazione della giurisprudenza comunitaria (cfr., fra le tante, Corte giust. 3 maggio 1978, C 112/77, nella quale si afferma espressamente che "il principio di tutela dell'affidamento fa parte del diritto comunitario"). A conferma del rilievo che il suddetto principio ha ormai assunto nel nostro ordinamento, va ricordato che anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare, recentemente, la sussistenza del principio *nemo venire contra factum proprium*, che determina, appunto, anche nell'ambito dell'ordinamento nazionale, la rilevanza del principio del legittimo affidamento quale espressione delle clausole generali di correttezza e buona fede (v. Cassazione n. 9924/2009). La stessa Corte dei Conti ha avuto modo di dare rilievo al principio in parola, affermando che "*il principio della tutela del legittimo affidamento è immanente in tutti i rapporti di diritto*



pubblico ed assolve ad una funzione di integrazione della disciplina legislativa, o comunque, un preciso vincolo ermeneutico per l'interprete" (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Reg. Puglia, 4 dicembre 2008, n. 942). Proprio alla luce di quanto sopra, il legittimo affidamento è stato identificato come una situazione di vantaggio assicurata ad un privato da uno specifico e concreto atto o comportamento dell'autorità amministrativa, che non può essere in seguito rimossa, salvo che ciò non sia strettamente necessario per la tutela dell'interesse pubblico e fermo restando, in ogni caso, l'indennizzo della posizione acquisita (cfr. Corte giust., 3 maggio 1978, C 112/77, Topfer/Commissione, cit.). Sulla scia di tale orientamento, la giurisprudenza comunitaria ha stabilito altresì che *"il legittimo affidamento sussiste allorché l'individuo si trovi in una situazione dalla quale risulti che l'Amministrazione gli ha dato aspettative fondate"* (Corte giust., 19 maggio 1983, C 289/81), *"che trova il suo fondamento nell'ambito del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche soggettive"* (cfr., in terminis, Corte giust., 19 settembre 2000, C 177/99, 181/99, Ampafrance and Sanofi; Corte giust., 18 gennaio 2001, C 83/99, Commission/Spain)". Il principio in parola trova il suo fondamento, come si è detto, nei principi di correttezza e buona fede che presidiano i rapporti tra privati, e risponde all'esigenza di fondo, che ispira tutta la legge sul procedimento amministrativo del 1990 e del rinnovato rapporto fra Pubblica amministrazione e cittadino, di una Amministrazione sempre più efficiente e paritaria nei rapporti con i privati, al punto da conferire un ruolo secondario al principio di legalità rispetto alle aspettative legittimamente ingenerate nel privato. Come ricorda lo stesso remittente, proprio sulla scia di tali "considerazioni si è affermato nella giurisprudenza amministrativa che *"la certezza del diritto e la stabilità dei rapporti giuridici tendono a prevalere sul principio di legalità, con la conseguenza che gli atti dell'autorità – seppure illegittimi – possono aver prodotto nei destinatari un affidamento circa i vantaggi loro assicurati, affidamento che non può essere sacrificato in ragione di motivi di interesse pubblico"* (cfr. Tar Lazio – Roma, Sez. III, 10 gennaio 2007, n. 76). Sul piano più strettamente definitorio, l'affidamento legittimo e ragionevole è espressione di un principio che impone al soggetto pubblico che voglia esercitare il suo potere nei confronti del privato, di tenere nel debito conto l'interesse alla conservazione di un vantaggio (ovvero un bene o un'utilità), conseguito in buona fede dal privato stessa per effetto di un previo atto o di un comportamento della pubblica amministrazione, a ciò finalizzato, unitamente all'indefettibile requisito che detto vantaggio si sia consolidato per effetto del decorso di un significativo lasso temporale. Quindi, quando entra in gioco il diritto all'affidamento, come nel caso di specie, viene ad essere protetta l'esigenza che le promesse assicurate come certe siano effettivamente mantenute; il bene della vita protetto è la fiducia legittimamente ed in buona fede riposta nell'ottenimento di determinati benefici, quali che essi siano, in vista dei proponimenti e dei piani che la persona, confidando nei benefici stessi, abbia fatto per il proprio avvenire. Orbene, nel caso di specie la ricorrente aveva diritto a vedersi valutare la propria domanda di trattenimento. Risulta in ogni caso palese anche la violazione, nella specie, dell'art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in forza del quale: *"ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni"* e *"nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale"*.



E' noto che, nell'applicare tale disposizione, la Corte europea ha ritenuto di accedere ad una nozione comprensiva di bene, tale da ricomprendere non solo il diritto di proprietà, ma anche ogni *"aspettativa legittima"* che, *"ricollegandosi a rilevanti interessi patrimoniali"* di un oggetto, sia *"sufficientemente fondata per costituire un interesse sostanziale, e dunque un bene ai sensi della norma espressa nella prima frase dell'articolo 1 del Protocollo n. 1"* (cfr, da ultimo, Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Chambre, sent. 7 giugno 2012, Centro Europa 7 c. Italia; nello stesso senso v. anche, tra le tante, le sentenze 24 giugno 2003, Stretch c. Regno Unito, e 6 ottobre 2009, Bozcaada Kimisis TeodoKu Rum Ortodoks Jilisesi VaKfi c. Turchia).

*

V° Motivo

Come premesso la procedura relativa al concorso per titoli de quo prevede espressamente una fase istruttoria eventuale, legata alla possibile presentazione di ricorsi (art. 11 bando).

Orbene, l'esclusione della parte ricorrente dalle graduatorie provinciali 24 mesi ATA di Roma per Coll. scolastici, valide per l'a.s. 2024/2025, non soltanto viola palesemente le disposizioni di legge vigenti (bando compreso), contraddistinguendosi anche per la manifesta illogicità e contraddittorietà delle valutazioni effettuate nonché per l'evidente disparità di trattamento rispetto a molti altri candidati, ma sconta, altresì un evidente sviamento dall'obbligo della Commissione di selezionare i migliori nonché la plateale violazione del dovere del soccorso istruttorio.

A tale ultimo proposito, si sottolinea come la ricorrente, anche nella denegata ipotesi di irregolarità in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura de qua, avesse diritto a veder sanate le stesse, in virtù del reclamo inoltrato dopo aver appreso della sua esclusione.

Il tutto è avvenuto in tempi pienamente compatibili con le esigenze organizzative di celerità e speditezza della procedura, visto e considerato che il suo reclamo è stato inoltrato entro i 10 giorni stabiliti dal bando.

Ad ogni modo, nel caso di specie non ha trovato ingresso il *"dovere di soccorso"*, pacificamente riconosciuto in tutti i casi di mera integrazione della documentazione incompleta.

Dunque, la condotta dell'Amministrazione convenuta viola apertamente i dettami di legge, anche a mente dei più recenti arresti giurisprudenziali in materia. E' ormai consolidato, infatti, il principio in base al quale *"... il precetto del "buon andamento" (art. 97, Cost.) include anche il principio di cooperazione fra amministrazione ed amministrati, con conseguente affievolimento degli oneri meramente formali e riconoscimento della rilevanza delle dichiarazioni implicite desumibili univocamente da altre, con la possibilità per l'ente (in presenza di dubbi od incertezze) di richiedere ulteriori precisazioni senza disporre immediatamente l'esclusione della parte interessata"* (cfr. C.d.S., sez. VI, dec. 16 aprile 1998 n. 508).

Ed ancora: *"Salvo che sia disposto diversamente, l'amministrazione, rilevata la mancanza di determinati elementi nella documentazione presentata per la partecipazione ad una selezione pubblica, è tenuta a richiedere l'integrazione del documento, piuttosto che provvedere all'esclusione dalla procedura selettiva"* (ex multis v. Tar Lazio-Roma, Sez. I Ter, sentenza 23.01.2008 n° 503).



Per giunta, l'art. 6 co. 1, lett. b) della l.n. 241/1990, in tema di compiti del responsabile del procedimento, dispone che tale responsabile (cui sicuramente può assimilarsi la commissione giudicatrice nella fase procedimentale nella quale si è verificato l'accadimento per cui è causa) *“accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete (...)”*;

Ai sensi della richiamata giurisprudenza amministrativa *“... E' ... ormai principio basilare dell'azione amministrativa quello secondo il quale, fuori dai casi in cui sia espressamente disposto in modo diverso (e quello in discorso non è uno di questi casi), spetta all'amministrazione favorire, piuttosto che penalizzare, il rapporto con essa di tutti i soggetti che le si rivolgono per il soddisfacimento di un loro interesse giuridicamente rilevante (e quello del ricorrente, nella vicenda in questione, rientrava sicuramente fra tali interessi)”* (cit. sent Tar Lazio-Roma 503/2008).

D'altronde, come spiegato anche dal Tar Lazio in più recenti sentenze: *“... A voler ragionare diversamente, tale caso rientrerebbe comunque tra quelli in cui una amministrazione vicina al cittadino, ragionando in senso sostanzialistico e non formalistico, quantomeno a seguito dell'istanza di revisione del punteggio Avrebbe dovuto invitare la ricorrente a specificare le informazioni mancanti, attivando il c.d. “dovere di soccorso” previsto in via generale dall'art. 6, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base al quale le amministrazioni possono invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni comunque presentati, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali (T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 11-04-2013, n. 916). Né, peraltro, nel caso di specie potrebbe invocarsi che l'invito della candidata a fornire le supposte informazioni mancanti avrebbe potuto ledere la “par conditio” dei candidati, che costituisce unico limite al dovere di soccorso (Cons. Stato Sez. V, 05-12-2012, n. 6248) visto che la stessa amministrazione ha provveduto a rettificare la prima graduatoria, anche attribuendo a taluni candidati il punteggio inizialmente non riconosciuto E che comunque, nel caso specifico, l'opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale non avrebbe integrato un espediente per, eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando all'inosservanza di prescrizioni tassative, imposte a pena di esclusione/mancata valutazione del punteggio. (da Tar Lazio – Sez. Terza Bis sent. 3467/2014 nel procedimento 8209/2012 RG).*

Dunque, fermo quanto sopra neppure può validamente sostenersi, a difesa dell'Amministrazione convenuta, che risultassero irrimediabilmente tardive le precisazioni rese dalla ricorrente rispetto alle esigenze di celerità del procedimento, atteso che risultava ben possibile e non pregiudizievole per la P.A. riconsiderare la posizione dell'istante con specifico riferimento alla valutazione dei titoli dichiarati, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva provinciale 24 mesi ATA di Roma per l'a.s. 2024/2025.

*



VI° motivo di doglianza

Non può servire a giustificare l'operato dell'Amministrazione neppure una qualsivoglia ipotetica argomentazione difensiva volta a scaricare le responsabilità della gestione dei processi di graduazione dei candidati del concorso sui software (i.e. *algoritmo*) in uso presso l'Amministrazione scolastica territoriale del Lazio e questo perché di ineludibile nei processi informatizzati non c'è né ci può essere alcunché.

In proposito, mette conto rimarcare che, come evidenziato da numerosi interpreti, il Min. dell'Istruzione e del Merito ha da tempo provveduto alla completa "... *dismissione delle redini della funzione istruttoria ed alla abdicazione rispetto a quella provvedimentale*" in favore di (spesso fallaci) sistemi informatizzati ed automatizzati (v. giurisprudenza infra).

La direzione intrapresa dall'Amministrazione sotto tale profilo è palesemente illogica ed inaccettabile perché se da un lato appare del tutto lecita (ed al passo con i tempi) la scelta discrezionale di avvalersi in maniera sempre più incisiva e penetrante di sistemi informatizzati e software nella gestione del proprio personale e delle procedure concorsuali, dall'altro, tuttavia, non appare altrettanto legittimo abdicare alle funzioni amministrative e provvedimentali come più volte rimarcato dal TAR allorquando quest'ultimo è stato investito di questioni aventi ad oggetto la formazione di graduatorie per concorsi, mobilità procedure selettive ecc. (v. ex multis sentenza TAR Lazio – Sez. III^A Bis n. 2958/2021 nella quale si legge: "[...] *quanto alla presentazione della domanda con modalità telematiche, con cui la quale è di fatto imposto al candidato di riempire dei campi predeterminati corrispondenti al format telematico, il Collegio ha già più volte avuto occasione di evidenziare che l'amministrazione ha il dovere di prendere in considerazione ai fini del punteggio - eventualmente in sede di richiesta di rettifica della graduatoria in sede di autotutela e ovviamente previa verifica dell'effettiva sussistenza del titolo medesimo – anche eventuali titoli che, a cagione del format utilizzato, non è stato possibile indicare nella domanda redatta con modalità informatiche ... Ed invero, la modalità informatica di compilazione della domanda non può impedire all'amministrazione, per un mero tecnicismo informatico, di considerare il titolo ove effettivamente sussistente e comprovato*" (Tar Roma, Lazio, sez. III, 8 maggio 2018, n. 5126).

Più in generale, poi, l'orientamento della Giustizia amministrativa sullo spregiudicato uso di algoritmi da parte del MIUR è quello per il quale "... *il meccanismo attraverso il quale si concretizza la decisione robotizzata (ovvero l'algoritmo) deve essere "conoscibile", secondo una declinazione rafforzata del principio di trasparenza, che implica anche quello della piena conoscibilità di una regola espressa in un linguaggio differente da quello giuridico. In secondo luogo, la regola algoritmica deve essere non solo conoscibile in sé, ma anche soggetta alla piena cognizione, e al pieno sindacato, del giudice amministrativo. L'utilizzo di procedure "robotizzate" non può essere motivo di elusione dei principi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell'attività amministrativa. Difatti, la regola tecnica che governa ciascun algoritmo resta pur sempre una regola amministrativa generale, costruita dall'uomo e non dalla macchina, per essere poi (solo) applicata da quest'ultima, anche se ciò avviene in via esclusiva.*" (v. Consiglio di Stato, sentenza n. 2270/2019).

Il TAR Lazio ha più volte rimarcato che non si può demandare allo strumento informatico lo svolgimento



dell'intero procedimento amministrativo. In mancanza dell'intervento dell'uomo nel procedimento amministrativo, viene a mancare secondo la suddetta Autorità una vera e propria attività amministrativa. Il meccanismo informatico o matematico è infatti del tutto impersonale e orfano di capacità valutazionali delle singole fattispecie concrete, tipiche invece della tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale che deve informare l'attività amministrativa.

“[...] Alle procedure informatiche va riservato un ruolo strumentale e meramente ausiliario in seno al procedimento amministrativo e giammai dominante o surrogatorio dell'attività dell'uomo; ostando alla deleteria prospettiva orwelliana di dismissione delle redini della funzione istruttoria e di abdicazione a quella provvedimentale, il presidio costituito dal baluardo dei valori costituzionali scolpiti negli artt. 3, 24, 97 della Costituzione oltre che all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo... Invero il Collegio è del parere che le procedure informatiche, finanche ove pervengano al loro maggior grado di precisione e addirittura alla perfezione, non possano mai soppiantare, sostituendola davvero appieno, l'attività cognitiva, acquisitiva e di giudizio che solo un'istruttoria affidata ad un funzionario persona fisica è in grado di svolgere e che pertanto, al fine di assicurare l'osservanza degli istituti di partecipazione, di interlocuzione procedimentale, di acquisizione degli apporti collaborativi del privato e degli interessi coinvolti nel procedimento, deve seguitare ad essere il dominus del procedimento stesso, all'uopo dominando le stesse procedure informatiche predisposte in funzione servente e alle quali va dunque riservato tutt'oggi un ruolo strumentale e meramente ausiliario in seno al procedimento amministrativo e giammai dominante o surrogatorio dell'attività dell'uomo; ostando alla deleteria prospettiva orwelliana di dismissione delle redini della funzione istruttoria e di abdicazione a quella provvedimentale, il presidio costituito dal baluardo dei valori costituzionali scolpiti negli artt. 3, 24, 97 della Costituzione oltre che all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.” (da sentenza TAR Lazio – Sez. III^A Bis n. 10964/2019).

SUL PERICULUM IN MORA

Alla luce di quanto dedotto in premessa, non pare possano residuare dubbi sull'esistenza del *fumus boni iuris*. Che dall'erronea esclusione della ricorrente dalle graduatorie provinciali 24 mesi ATA di Roma e dalle collegate graduatorie di istituto ATA derivino poi, per quest'ultima, danni gravi e non più ovviabili con la sola decisione nel merito del presente ricorso, emerge, anzitutto, dal fatto che l'eventuale tardivo riconoscimento delle ragioni attoree non potrebbe impedire, frattanto le operazioni di reclutamento a tempo determinato, mediante scorrimento delle suddette graduatorie, sui posti vacanti in organico di fatto e di diritto disponibili nella provincia di Roma e la derivante maggiore difficoltà di far valere le sue ragioni e di dare concreta e proficua esecuzione ad una eventuale pronuncia di accoglimento della sua domanda giudiziale; i tempi ordinari della decisione nel merito, d'altronde, non sembrano scongiurare tale rischio ed aggraverebbero, appesantendole, le misure per dare esecuzione agli auspicati provvedimenti di accoglimento del presente ricorso anche sul piano organizzativo per la stessa PA, oltre ad aprire le porte ad una inevitabile azione risarcitoria successiva (con conseguente maggior aggravio per l'Erario).

In mancanza di servizio effettivo nell'a.s. 2024/2025, poi, verrebbe in ogni caso irrimediabilmente pregiudicata



la possibilità per la ricorrente di ottenere pieno punteggio utile ai fini dello scorrimento nelle suddette graduatorie (danno professionale), risultando ben nota la chiusura di buona parte della giurisprudenza di merito rispetto alla possibilità di riconoscerlo in via risarcitoria a fronte di servizio non effettivamente reso.

Da ultimo, si evidenzia come la tempistica di definizione di una causa di merito mal si concili con la urgente necessità della ricorrente di far fronte alle enormi difficoltà economiche ed esistenziali, come riepilogate ai capp. da 33 a 37 della premessa in fatto, che verrebbero a crearsi nelle more della decisione.

Dunque, i pregiudizi di carattere economico, esistenziale e professionale della Sig.ra Marisa Proia, derivanti dall'illegittima condotta assunta nei suoi confronti dalla controparte, non sarebbero adeguatamente reintegrabili successivamente, neppure per equivalenza.

Tutto ciò premesso, PROIA MARISA, come rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata,

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale di Velletri adito, in funzione di Giudice Unico del Lavoro perché, previa fissazione dell'udienza e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ai sensi degli artt. 414 e 700 c.p.c. Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

A) in via cautelare ed urgente, anche inaudita altera parte

ravvisati i presupposti del *fumus* e del *periculum* in mora e rigettata ogni eccezione, istanza e deduzione di parte avversa,

previo annullamento e/o sospensione e/o disapplicazione:

- del provvedimento USR Lazio – AT Roma prot. 27502 del 17.07.2024;
 - della graduatoria provinciale 24 mesi ATA di Roma – Collaboratori scolastici per l'a.s. 2024/2025, nella parte in cui la ricorrente non vi risulta inserita;
 - di tutti gli altri atti amministrativi contrastanti e/o incompatibili con la presente domanda (ancorché ignoti alla ricorrente);
1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente PROIA MARISA di partecipare al Concorso per titoli finalizzato all'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali ATA di Roma per il profilo dei *Collaboratori scolastici*, valide per l'a.s. 2024/2025, indetto con D.D.G. USR Lazio prot. n. 774 del 09.05.2024;
 2. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento nella vigente graduatoria permanente provinciale di Roma 24 mesi ATA – Collaboratori scolastici in posizione corrispondente al punteggio spettante in base ai titoli di accesso, culturali e di servizio maturati alla data del 30 giugno 2024 e dichiarati in domanda;
 3. per l'effetto, condannare il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DEL MERITO, in persona del ministro p.t., all'immediato inserimento della ricorrente nella suddetta graduatoria provinciale ATA di Roma per *Collaboratori scolastici*, in posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante;



4. condannare altresì l'Amministrazione scolastica convenuta all'immediato inserimento della ricorrente nella I^a fascia CS delle graduatorie di istituto delle scuole prescelte in domanda lo scorso luglio 2024, in posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante;
5. per l'effetto, condannare l'Amministrazione scolastica convenuta, in persona del l.r.p.t., a consentire la partecipazione della ricorrente alle fasi di reclutamento a tempo determinato per l'a.s. 2024/2025 mediante scorrimento della suddetta graduatoria provinciale 24 mesi ATA di Roma per *Collaboratori scolastici*, in condizione di parità con gli altri aspiranti e nel rispetto delle precedenzae derivanti dal punteggio effettivamente vantato nonché dalle preferenze espresse sulle scuole;
6. conseguentemente, condannare l'Amministrazione convenuta ad assegnare alla ricorrente un posto di *Collaboratrice scolastica* nella provincia di Roma di durata annuale o sino al 30 giugno 2025, tenuto conto del punteggio a lei spettante nella graduatoria provinciale 24 mesi ATA di Roma valida per l'a.s. 2024/2025;
7. IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA, condannare l'Amministrazione scolastica convenuta all'immediato reinserimento della ricorrente nella III^a fascia delle vigenti graduatorie di istituto ATA – Coll. Scolastici delle scuole prescelte in domanda lo scorso luglio 2024 in posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante;
8. adottare ogni altro provvedimento ritenuto idoneo a dare corretto seguito alle decisioni assunte;
Con vittoria di spese competenze e onorari del cautelare da distrarsi.

B) nell'eventuale merito instaurando

previo annullamento e/o disapplicazione:

- del provvedimento USR Lazio – AT Roma prot. 27502 del 17.07.2024;
 - della graduatoria provinciale 24 mesi ATA di Roma – Collaboratori scolastici per l'a.s. 2024/2025, nella parte in cui la ricorrente non vi risulta inserita;
 - di tutti gli altri atti amministrativi contrastanti e/o incompatibili con la presente domanda (ancorché ignoti alla ricorrente);
1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente PROIA MARISA di partecipare al Concorso per titoli, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali di Roma per l'a.s. 2024/2025, indetto con D.D.G. USR Lazio prot. n. 774 del 09.05.2024 per il personale A.T.A. - profilo professionale di Collaboratore scolastico;
 2. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento nella vigente graduatoria permanente provinciale di Roma 24 mesi ATA – Collaboratori scolastici in posizione corrispondente al punteggio spettante in base ai titoli di accesso, culturali e di servizio maturati alla data del 30 giugno 2024 e dichiarati in domanda;
 3. per l'effetto, condannare il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DEL MERITO, in persona del ministro p.t., all'inserimento della ricorrente nella suddetta graduatoria provinciale ATA di Roma per Collaboratori scolastici, in posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante;



4. condannare altresì l'Amministrazione scolastica convenuta all'inserimento della ricorrente nella I^a fascia delle graduatorie di istituto delle scuole prescelte in domanda lo scorso luglio 2024, in posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante;
5. per l'effetto, condannare l'Amministrazione scolastica convenuta, in persona del l.r.p.t. a consentire la partecipazione della ricorrente alle fasi di reclutamento a tempo determinato per l'a.s. 2024/2025 mediante scorrimento della suddetta graduatoria provinciale 24 mesi ATA di Roma per Collaboratori scolastici, in condizione di parità con gli altri aspiranti e nel rispetto delle precedenze derivanti dal punteggio effettivamente vantato nonché dalle preferenze espresse sulle scuole;
6. conseguentemente, condannare l'Amministrazione convenuta ad assegnare alla ricorrente un posto di Collaboratrice scolastica nella provincia di Roma di durata annuale o sino al 30 giugno 2025, tenuto conto del punteggio a lei spettante nella graduatoria provinciale 24 mesi ATA di Roma valida per l'a.s. 2024/2025;
7. IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA, condannare l'Amministrazione scolastica convenuta all'immediato reinserimento della ricorrente nella III^a fascia delle vigenti graduatorie di istituto ATA – Coll. Scolastici delle scuole prescelte in domanda lo scorso luglio 2024 in posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante;
8. adottare ogni altro provvedimento ritenuto idoneo a dare corretto seguito alle decisioni assunte;
Con vittoria di spese competenze e onorari da distrarsi.

IN VIA ISTRUTTORIA

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

1. disporre per la notifica del presente ricorso agli eventuali controinteressati a mezzo pubblici proclami;
2. disporre per la chiamata in causa dell'INPS o, in alternativa, per chiarimenti sulla posizione previdenziale della ricorrente;
3. disporre affinché la notifica del ricorso agli eventuali controinteressati a mezzo pubblici proclami, venga effettuata attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito ex art. 151 c.p.c. (v. istanza che segue);
4. ordinare alla controparte di produrre in giudizio lo *stato matricolare* e/o il *curriculum giuridico* e/o certificazione unica dei servizi della ricorrente (documentazione non autonomamente acquisibile dalla ricorrente);
5. disporre CTU contabile;
6. ammettere prova per interpellò di controparte sulle circostanze articolate in premessa ai capp. da 1 a 40, precedute dalla locuzione "*Vero che*", nonché, senza inversione dell'onere probatorio, prova diretta e contraria sui capitoli eventualmente ammessi alla controparte.
7. Chiedere chiarimenti al Comune di Anzio sul servizio svolto dalla ricorrente presso le scuole statali del suo territorio dal 1996 al 1999;



Ai fini e per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134, comma 3, c.p.c., il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

gianluca.magnani@oav.legalmail.it

ISTANZA PER NOTIFICA PER LA NOTIFICA DEL RICORSO PER PUBBLICI PROCLAMI

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero di destinatari;

Il TAR del Lazio, quando sono investiti da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente – quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. – la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte.

Tanto premesso,

SI FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR:

A) DI UN AVVISO DAL QUALE RISULTI:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. l'indicazione delle amministrazioni intime;
3. un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati negli aspiranti attualmente inseriti nelle vigenti graduatorie provinciali 24 mesi ATA di Roma per *Collaboratori scolastici* a.s. 2024/2025
5. l'indicazione del numero del Decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

B) DEL TESTO INTEGRALE DEL RICORSO

C) DEGLI ELENCHI NOMINATIVI DEI CONTROINTERESSATI

Ai sensi del D.P.R. 115/2012, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che la ricorrente ha diritto all'esenzione dal contributo unificato ai sensi dell'art. 9 co 1 bis del D.P.R. 115/2022 –



introdotto dal D.L. 98/2011 - essendo il reddito imponibile ai fini IRPEF 2023 del suo nucleo familiare inferiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 7' del D.P.R. cit.

Si allegano i seguenti documenti in copia:

1. [CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018;](#)
2. [CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021;](#)
3. [CCNL Scuola 2006/2009;](#)
4. [a\) certificato unico Comune di Anzio del 4.10.2016 avente ad oggetto i servizi svolti dalla ricorrente nelle scuole statali del territorio dal 1996 al 1999;](#)
[b\) libretto di lavoro della ricorrente;](#)
5. [a\) stampa dal SIDI - Sistema Informativo dell'Istruzione attestante i servizi svolti dalla ricorrente alle dirette dipendenze del MIM dal 2020 in poi;](#)
[b\) scheda corrispondenza scuole della provincia di Roma – codici meccanografici;](#)
6. [ordinanza ministeriale n. 21/2009;](#)
7. [a\) D.D.G. USR Lazio prot. n. 774 del 09.05.2024 – bando di concorso per titoli finalizzato all'aggiornamento e integrazione delle graduatorie permanenti provinciali 24 mesi ATA valide per l'a.s. 2024/2025, per il personale A.T.A. - profilo professionale di *Collaboratore scolastico*;](#)
[b\) relativo avviso USR Lazio di pubblicazione, recante pari data;](#)
8. [Decreto Ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024;](#)
9. [domanda Proia Marisa 28.05.2024 avente ad oggetto Concorso per titoli, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali di Roma per l'a.s. 2024/2025, indetto con D.D.G. USR Lazio prot. n. 774 del 09.05.2024 per il personale A.T.A. - profilo professionale di *Collaboratore scolastico*;](#)
10. [domanda Proia Marisa 01.07.2024 avente ad oggetto inserimento nella I^ fascia delle graduatorie di istituto delle scuole ivi indicate;](#)
11. [Proia Marisa: dichiarazione sostitutiva di certificazione \(aggiuntiva\) del 2 luglio 2024 sul servizio svolto nell'a.s. 2023/2024;](#)
12. [provvedimento USR Lazio – AT Roma prot. 27502 del 17.07.2024 di esclusione della ricorrente dal concorso per titoli de quo, per asserita insussistenza del requisito di anzianità di servizio nel profilo pari ad almeno 24 mesi;](#)
13. [graduatorie permanenti provinciali ATA \(provvisorie\) di Roma ed avviso USR Lazio – AT Roma prot. 28962 del 30 luglio 2024 di pubblicazione delle stesse;](#)
14. [reclamo Proia Marisa a mezzo PEC del 1° agosto 2024 avverso la sua esclusione dalla procedura de qua e relativa mail di accompagnamento;](#)
15. [a\) DD USR Lazio – AT Roma prot. 31990 del 22.08.2024 di pubblicazione graduatorie provinciali 24 mesi ATA definitive e rettificate;](#)
[b\) graduatorie permanenti provinciali 24 mesi ATA definitive \(rettificate\) di Roma del 20 agosto](#)



2024;

16. a) avviso USR Lazio – AT Roma prot. 32097 del 22.08.2024 avente ad oggetto procedura di nomina a tempo indeterminato del personale ATA inserito nelle graduatorie 24 mesi ATA;
b) allegato elenco posti disponibili su Roma per Collaboratori scolastici;
c) elenco immissioni in ruolo;
17. a) avviso USR Lazio – AT Roma prot. 37241 del 12.09.2024 - calendario convocazioni per proposte di assunzioni con contratti a TD a.s. 2024/2025 – Personale ATA - profilo CS;
b) disponibilità posti CS su Roma a quella data (12.09.2024);
18. a) avviso USR Lazio – AT Roma prot. 39157 del 20.09.2024 - calendario convocazioni per proposte di assunzioni con contratti a TD a.s. 2024/2025 – Personale ATA - profilo CS;
b) disponibilità posti CS su Roma a quella data (20.09.2024);
19. stampa dal cassetto previdenziale della ricorrente da cui si evince una RVPA (richiesta variazione posizione assicurativa) del 2021;
20. estratto conto previdenziale della ricorrente al 21.08.2024;
21. a) stampa prospetto INPS - VISUALIZZAZIONE SINTETICA DEI PERIODI DI SERVIZIO, FIGURATIVI E RICONOSCIUTI - Dati al 22/08/2024;
b) stampa prospetto INPS – Nuova posizione assicurativa con il dettaglio dei servizi registrati al 22.08.2024;
22. a) PEC Sig.ra Proia Marisa del 03.10.2024, indirizzata all'USR Lazio – ATP Roma, avente ad oggetto comunicazione di avvenuta regolarizzazione dei contributi relativi ai servizi svolti dal 1996 al 1999 alle dipendenze del Comune di Anzio e protocollo di avvenuto ricevimento;
b) allegato estratto conto previdenziale INPS aggiornato al 03.10.2024;
23. certificato di residenza (storico) della ricorrente;
24. certificato stato di famiglia della ricorrente alla data del 08.06.2014;
25. certificato di morte del coniuge della ricorrente Sig. Catalani Giuseppe;
26. cedolino pensione di reversibilità della ricorrente;
27. ultima dichiarazione dei redditi della ricorrente (mod. 730);
28. prospetto bancario BNL riepilogativo dell'esposizione debitoria della ricorrente, ad oggi, per importo capitale residuo del mutuo contratto nel 2008;
29. ultima domanda Proia Marisa di inserimento nelle Grad. Istituto III^ Fascia ATA (2021);
30. cedolino paga a campione a.s. 2023/2024;

Albano Laziale, 04.11.2024

Avv. Gianluca Magnani

